



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da **GIACONI VALENTINA**, assistita dall' [REDACTED]

preso atto che il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012, così come emerge dalla relazione del gestore della crisi;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi ([REDACTED]) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B alla luce di quanto accertato dal gestore della Crisi;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art. 14 ter comma 6 lett. b) debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate e dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat, nonché del parametro di cui all'art. 9 comma 3 bis lett. e); infatti pena la intrinseca irragionevolezza del sistema, alla luce delle modifiche apportate alla l. 3/2012 dalla legge 176/2020, non si può non tener conto anche ai presenti fini di quanto previsto dall'art. 9 comma 3 bis lett. e) della l. 3/2012, come introdotto dalla l. 176/2020. Tale norma, nel fissare un parametro per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, come imposto dall'art. 124 bis del TUB, impone allo stesso di tener

conto del reddito disponibile, detratto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, e indica quale somma idonea a mantenere un dignitoso tenore di vita quella pari all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Pena la intrinseca irragionevolezza del sistema non si può ritenere che da una parte il sistema consenta ai soggetti abilitati di fare legittimamente credito, se tenuto conto dei redditi del soggetto finanziato, questi mantiene comunque la disponibilità di una somma pari o superiore a quella determinabile in forza del parametro sopra indicato e dall'altra che tale indice non abbia alcun valore ai fini della determinazione della somma non ricompresa nella liquidazione ex art 14 ter co. 6 lett. b) l. 3/2012.

Pertanto tenuto conto anche di quanto indicato dal gestore della crisi, nel fissare i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), deve essere esclusa dalla liquidazione la liquidità derivante da reddito da lavoro di **GIACONI VALENTINA** sino alla concorrenza di € 1.300,00, sempre che tale somma non superi il limite della somma pignorabile;

superfluo, alla luce di quanto previsto dall'art 187 bis disp. att.c.p.c., risulta disporre la trascrizione del presente decreto sull'immobile, atteso che per allegazione di parte ricorrente lo stesso è stato aggiudicato,

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di da **GIACONI VALENTINA**, nata a Livorno il 28.12.1979 e residente a Livorno viale Italia 31;

- a) nomina liquidatore il **dott. Andrea Mancini**;
- b) dispone allo stato l'improseguibilità della procedura esecutiva n. 203/2020 RGE assegnando al liquidatore il termine di 15 giorni per la comunicazione sul subentro nel procedimento;
- c) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;
- d) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati su richiesta del liquidatore sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione, espunti eventuali dati attinenti alle condizioni di salute del ricorrente o di terzi;

ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;

e) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione:

1. i beni di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. a) l. 3/2012;

2. la liquidità derivante da reddito da lavoro e pensione di **GIACONI VALENTINA** per la somma mensile di 1.300,00 e comune per la parte non pignorabile e per i 4/5 della quota pignorabile, da calcolarsi sulla somma eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà;

3. i 4/5 del TFR che sarà eventualmente percepito durante la procedura dalla parte ricorrente;

f) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto f) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente;

g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi alla ricorrente, all'OCC

Livorno, 4 febbraio 2022

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

